



Estratto del verbale della seduta del 24 marzo 2021

**DELIBERAZIONE N. 45**

Oggetto:

Concessione al Comune di Pieve di Bono-Prezzo del contributo annuale relativo all'esercizio finanziario 2021 e del contributo sulle spese in conto capitale.

( Euro 59.813,53 – cap. U18011.0060 )

( Euro 98.689,23 – cap. U18012.0030 )

Arno Kompatscher	Presidente	presente
Maurizio Fugatti	Vice Presidente sostituto del Presidente	presente
Waltraud Deeg	Vice Presidente	presente
Giorgio Leonardi	Assessore	presente
Lorenzo Ossanna	Assessore	presente
Manfred Vallazza	Assessore	presente
Michael Mayr	Segretario Generale della Giunta regionale	presente

Su proposta del Presidente Arno Kompatscher

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali

Ufficio enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 16 febbraio 2015, n. 1 che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il nuovo Comune di Pieve di Bono-Prezzo, nato dalla fusione dei Comuni di Pieve di Bono e Prezzo;

Visto l'articolo 14 della citata LR 1/2015;

Visto l'articolo 19, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol approvato con la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. (di seguito CEL), in base al quale "Ai comuni già istituiti a seguito di fusione prima della data di entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, nonché ai comuni istituiti a seguito di fusione che hanno presentato alla Giunta provinciale le domande di fusione entro il 10 marzo 2015, spettano i contributi secondo i criteri e per la durata previsti dalle disposizioni regionali vigenti fino al 9 dicembre 2014.";

Visto l'articolo 19, comma 5, del CEL, in base al quale "Il contributo regionale annuale spettante ai nuovi comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2016 e seguenti è destinato nella misura del 50 per cento al finanziamento di spese in conto capitale. Per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2015 e seguenti tale contributo spetta in misura non inferiore al 70 per cento dell'importo massimo stabilito, in relazione al numero di comuni fusi, dai criteri fissati con deliberazioni della Giunta regionale 12 novembre 2013, n. 230 e 9 settembre 2015, n. 176. Per i comuni istituiti a seguito di fusione prima dell'anno 2015, il contributo regionale annuale spetta in misura non inferiore al 70 per cento dell'importo massimo stabilito, in relazione al numero di comuni fusi, dai criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2009, n. 190.";

Visto il testo coordinato dei criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle unioni di comuni pubblicato sul bollettino ufficiale della regione n. 47 di data 19 novembre 2013 (di seguito testo coordinato);

Considerato che al nuovo Comune di Pieve di Bono-Prezzo devono essere concessi per l'esercizio finanziario 2021:

- il contributo annuale (destinato nella misura del 50 per cento al finanziamento di spese in conto capitale);
- l'incremento di un terzo del contributo annuale (da destinare esclusivamente a spese in conto capitale);

Vista ed esaminata la domanda di concessione del contributo annuale presentata dal Comune di Pieve di Bono-Prezzo con nota di data 10 marzo 2021, prot. Regione n. 6028/A di data 10 marzo 2021, e la documentazione allegata;

Visto l'articolo 6, comma 5-bis) del testo coordinato, secondo cui il contributo annuale non può comunque superare l'importo di euro 166.000,00 nel caso di unioni formate da due comuni, di euro 208.000,00 nel caso di unioni formate da tre comuni, di euro 250.000,00 nel caso di unioni formate da quattro comuni, di euro 292.000,00 nel caso di unioni formate da cinque comuni e di euro 334.000,00 nel caso di unioni formate da sei o più comuni;

Visto l'articolo 6 del testo coordinato, in base al quale:

- il contributo annuale è pari a una quota compresa tra il 15 e il 30 per cento della spesa prevista nel titolo I (spese correnti) del bilancio di previsione dell'unione, al netto degli oneri derivanti da interessi passivi e ammortamenti di esercizio. Dalla spesa prevista dal

titolo I sono inoltre dedotte le entrate che l'unione prevede di accertare per imposte, tasse, trasferimenti della provincia autonoma per il finanziamento di spese correnti (a eccezione dei contributi in conto annualità e del fondo investimenti minori), proventi dai servizi pubblici, contributi e trasferimenti per servizi erogati dall'unione a favore di enti pubblici che non partecipano all'unione;

- la misura del contributo è individuata sulla base dei seguenti criteri:

a) il contributo minimo pari al 15 per cento è assegnato nell'ipotesi base di unione formata da due comuni per la gestione associata di almeno 5 dei servizi indicati all'articolo 2;

b) gli ulteriori 15 punti percentuali sono suddivisi in tre categorie:

- numero di comuni coinvolti: maggiorazione del contributo in misura pari all'1,5 per cento per ogni comune ulteriore rispetto ai due comuni previsti dall'ipotesi base (massimo attribuibile 6 punti percentuali);
- quantità di funzioni e servizi attivati dall'unione: maggiorazione del contributo in misura pari all'1 per cento per ogni funzione o servizio di cui all'articolo 2, attivato dall'unione, purché ulteriore rispetto a quelli che concorrono a determinare l'ipotesi di base (massimo attribuibile 5 punti percentuali);
- qualità delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata: maggiorazione del contributo nell'ipotesi di gestione associata dei servizi indicati alle lettere a), c), f), e g) dell'articolo 2 in misura pari all'1 per cento per ciascuno di essi (massimo attribuibile 4 punti percentuali);

Visto l'articolo 7 (*Riduzione del finanziamento*) del testo coordinato, secondo cui a decorrere dal sesto anno l'ammontare del contributo annuale concesso, determinato secondo i criteri previsti dall'articolo 6, è ridotto progressivamente nella misura seguente:

- 6° anno – 5%
- 7° anno – 10%
- 8° anno – 15%
- 9° anno – 20%
- 10° anno – 25%

Constatato che il nuovo Comune di Pieve di Bono-Prezzo, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016, deriva da un processo di fusione non preceduto da un'unione di comuni;

Esaminati in particolare i seguenti documenti trasmessi dal Comune di Pieve di Bono-Prezzo:

- il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 di data 4 marzo 2021 che approva il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- il modello, di data 10 marzo 2021, per il calcolo del contributo regionale annuale firmato dal responsabile del Servizio finanziario del comune;

Accertata la regolarità della documentazione prodotta;

Visto il prospetto allegato che chiarisce le modalità di determinazione del contributo annuale;

Accertato che non sussiste necessità di acquisire il DURC, in quanto trattasi di un semplice trasferimento di risorse fra enti pubblici che avviene in forza di precise disposizioni normative e in seguito a pronuncia del ministero del lavoro con nota prot. 37/0018031 del 27 ottobre 2014, assunta dall'INPS con messaggio n. 9502 del 9 dicembre 2014;

Ritenuto di concedere al Comune di Pieve di Bono-Prezzo il contributo annuale per l'esercizio finanziario 2021 pari a euro **119.627,00** (destinato nella misura del 50 per cento al finanziamento di spese in conto capitale);

Rilevato che il contributo annuale di euro **119.627,07** è congruo e compatibile con le risorse finanziarie a disposizione;

Considerato che al Comune di Pieve di Bono-Prezzo deve essere corrisposta la maggiorazione di un terzo sul contributo annuale pari ad euro **38.875,69** (da destinare esclusivamente a spese in conto capitale);

Ritenuto, inoltre, di provvedere con il presente atto alla determinazione della quota esigibile nell'esercizio finanziario 2021 del contributo annuale e del contributo sulle spese in conto capitale spettanti al Comune di Pieve di Bono-Prezzo;

Accertato sulla base dell'allegato prospetto che la quota esigibile nell'esercizio finanziario 2021 del contributo annuale spettante al Comune di Pieve di Bono-Prezzo è determinata in euro **110.390,00** (che costituisce il 70 per cento di euro 157.700,00), come determinato in base all'articolo 19 comma 5 del CEL, che fissa la soglia minima garantita del contributo regionale al 70 per cento del massimo concedibile (destinata nella misura del 50 per cento al finanziamento di spese in conto capitale);

Accertato che la quota esigibile nell'esercizio finanziario 2021 della maggiorazione di un terzo sul contributo annuale (da destinare esclusivamente a spese in conto capitale) spettante al Comune di Pieve di Bono-Prezzo è determinata in euro **36.796,67**;

Considerato che tali quote costituendo il contributo *ex lege* minimo concedibile vanno liquidate integralmente nell'esercizio in corso;

Ritenuto conseguentemente di assegnare il 70 per cento della quota esigibile nell'esercizio finanziario 2021, sia del contributo annuale che della maggiorazione, a titolo di acconto, pari a complessivi euro **147.186,67**, e di subordinare e rideterminare la liquidazione delle somme rimanenti alla presentazione del rendiconto dell'esercizio finanziario in corso, che avverrà nell'esercizio 2022;

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la legge regionale 23 novembre 2015, n. 25, modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e successive modificazioni (legge regionale di contabilità) e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2020, n. 6 che approva il bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021-2023;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 213 del 23 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021-2023;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 214 del 23 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021-2023;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 152 di data 27 giugno 2019, riguardante la determinazione delle competenze da riservare alla Giunta ed alle Dirigenti ed ai Dirigenti, alle Direttrici ed ai Direttori degli uffici;

Vista la disponibilità di fondi sui capitoli U18011.0060 (contributi alle fusioni di comuni della Regione) e U18012.0030 (contributi in conto capitale alle fusioni di comuni della Regione) dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso e per l'esercizio 2022 e accertato che la spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 28 della LR 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

### **delibera**

- 1) di concedere, per le ragioni esposte in premessa, al Comune di Pieve di Bono-Prezzo il contributo annuale per l'esercizio finanziario 2021, relativo al sesto anno di istituzione del nuovo Comune come determinato sulla base dell'articolo 19, commi 4 e 5, del CEL e del testo coordinato dei criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle unioni di comuni pubblicato sul bollettino ufficiale della regione n. 47 del 19 novembre 2013;
- 2) di determinare in euro **119.627,07** il contributo annuale per l'esercizio finanziario 2021, con il vincolo, per il nuovo Comune, di utilizzare il 50 per cento del contributo stesso per il finanziamento di spese in conto capitale;
- 3) di determinare in euro **38.875,69** l'incremento del contributo annuale da destinare esclusivamente a spese in conto capitale;
- 4) di determinare, in base all'articolo 19 comma 5 del CEL, in euro **110.390,00** la quota esigibile nell'esercizio finanziario 2021 del contributo annuale spettante al Comune di Pieve di Bono-Prezzo, con il vincolo, per il nuovo Comune, di utilizzare il 50 per cento del contributo stesso per il finanziamento di spese in conto capitale;
- 5) di determinare in euro **36.796,67** la quota esigibile nell'esercizio finanziario 2021 della maggiorazione di un terzo sul contributo annuale da destinare esclusivamente a spese in conto capitale;
- 6) di provvedere con decreto alla liquidazione della quota esigibile nell'esercizio finanziario 2021 del contributo annuale pari a euro **110.390,00** così suddivisi:
  - euro **55.195,00** sono relativi a contributi alle fusioni di comuni della Regione – Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali – cap U18011.0060;
  - euro **55.195,00** sono relativi a contributi in conto capitale alle fusioni di comuni della Regione – Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali – cap U18012.0030;
- 7) di provvedere con decreto alla liquidazione della quota esigibile nell'esercizio finanziario 2021 dell'incremento del contributo annuale pari a euro **36.796,67** da destinare esclusivamente a spese in conto capitale;

8) di dare atto che il saldo del contributo annuale e del relativo incremento sarà rideterminato e liquidato, con successivo provvedimento, nell'esercizio finanziario 2022, dopo la presentazione del conto del bilancio del Comune di Pieve di Bono-Prezzo relativo all'esercizio finanziario 2021 – ai sensi dell'articolo 8 del testo coordinato;

9) l'importo complessivo di euro **158.502,76** sarà imputato come segue:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Identif. Conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio Esigibilità 2021	Esercizio Esigibilità 2022
U18011.0060	18	01	1	04	U.1.04.01.02.003	€ 55.195,00=	€ 4.618,53=
U18012.0030	18	01	2	03	U.2.03.01.02.003	€ 91.991,67=	€ 6.697,56=

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorno ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199.

Il presente provvedimento è pubblicato anche ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 e s.m. sul sito internet della Regione, con le modalità stabilite dal comma 2 del medesimo.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Arno Kompatscher  
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Michael Mayr  
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

<b>COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO</b>
---------------------------------------

**Determinazione del contributo annuale relativo all'esercizio finanziario 2021 e del contributo sulle spese in conto capitale ai sensi rispettivamente dell'articolo 6 del testo coordinato e dell'articolo 19 commi 4 e 5 del Codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol approvato con la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.**

**1) Determinazione del contributo annuale sulle spese correnti relative all'esercizio finanziario 2021 (art. 6 del testo coordinato)**

Il Comune di Pieve di Bono-Prezzo è subentrato nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei comuni di origine di Pieve di Bono e Prezzo, pertanto tutti i servizi e le funzioni, sono trasferiti al nuovo Comune di Pieve di Bono-Prezzo;

Numero comuni che hanno aderito alla fusione: 2 (Pieve di Bono e Prezzo);

Art. 6 del testo coordinato dei criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle unioni di comuni (BUR n. 47/I-II dd. 19.11.2013)	Numero	Maggiorazione della percentuale di contributo
Comuni che partecipano alla fusione	2	=
Tutti i servizi e le funzioni esercitate in forma associata sono stati trasferiti al nuovo comune di Pieve di Bono-Prezzo	=	5%
Tutti i servizi e le funzioni esercitate in forma associata sono stati trasferiti al nuovo comune di Pieve di Bono-Prezzo (servizi e funzioni che determinano la maggiorazione del contributo)	=	4%
	TOTALE 15% * +	9% = 24%

\* il 15% rappresenta la percentuale minima di contributo annuale per l'ipotesi base di unione formata da due comuni per la gestione associata di almeno 5 dei servizi indicati all'art. 2 del testo coordinato dei criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle unioni di comuni.

Percentuale di contributo annuale proposta: **24%**;

Spesa corrente prevista nel bilancio annuale di previsione del comune di Pieve di Bono-Prezzo (esercizio finanziario 2021): **euro 1.979.942,05**;

Ritenuto, come previsto dal testo coordinato, di decurtare dalla spesa corrente i contributi erogati in parte corrente dalla Provincia autonoma di Trento (a eccezione del contributo in c/annualità in materia di finanza locale destinato anche al finanziamento del rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti previsto nel Titolo III della spesa e del contributo per fondo investimenti minori in quanto anche tale risorsa, come il contributo in c/annualità, può essere utilizzata dal comune per finanziare sia spese correnti che in conto capitale) per evitare di finanziare oneri già finanziati con le entrate erogate dalla Provincia al comune;

Ritenuto di decurtare dalla spesa corrente i fondi previsti dalla missione 20 e il fondo pluriennale vincolato per spese correnti del bilancio trattandosi di fondi sui quali non è possibile effettuare direttamente impegni di spesa, tenuto conto che l'ammontare del contributo regionale è definitivamente determinato (in base al conto del bilancio) sugli impegni effettivamente assunti;

Spesa prevista nel titolo I (spese correnti) del bilancio di previsione del comune, al netto degli oneri derivanti da interessi passivi e ammortamenti di esercizio, non finanziata da imposte, tasse e da proventi dei servizi pubblici che il comune deve obbligatoriamente riscuotere o da entrate per servizi erogati dal comune a favore di enti pubblici: **euro 524.680,12 (euro 1.979.942,05 – 652.917,68 di trasferimenti della PAT; – 518.289,00 di imposte; – 217.811,00 per proventi dei servizi pubblici; – 66.244,25 contributi e trasferimenti per servizi erogati dal comune a favore di altri enti pubblici)**;

Contributo annuale proposto: **euro 119.627,07**, determinato nel seguente modo: 24% di euro **524.680,12 ( euro 125.923,23)** meno il 5% (riduzione del finanziamento art. 7 del testo coordinato) di euro **125.923,23 (euro 6.296,16)**;

Contributo annuale relativo all'esercizio finanziario 2021 impegnato con il presente provvedimento **euro 119.627,07**.

**Contributo annuale minimo concedibile da erogare: euro 110.390,00 (pari al 70 per cento del contributo massimo concedibile di euro 157.700,00 - art. 19 comma 5 del Codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol approvato con la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.), con il vincolo, per il nuovo Comune, di destinare il 50 per cento del contributo stesso per il finanziamento di spese in conto capitale.**

**Quota esigibile, nell'esercizio finanziario 2021, del contributo annuale da liquidare euro 110.390,00** così suddivisi:

- euro **55.195,00** sono relativi a contributi alle fusioni di comuni della Regione – Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali – cap U18011.0060;
- euro **55.195,00** sono relativi a contributi in conto capitale alle fusioni di comuni della Regione – Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali – cap U18012.0030;

**2) Determinazione della maggiorazione di un terzo sul contributo annuale, per l'esercizio finanziario 2021 da destinare esclusivamente a spese in conto capitale:**

Contributo sulle spese correnti:  $119.627,07 / 3 =$  **euro 38.875,69**.

Maggiorazione di un terzo sul contributo annuale 2021 impegnata con il presente provvedimento **euro 38.875,69**.

**Quota esigibile nell'esercizio 2021 della maggiorazione di un terzo sul contributo annuale da erogare euro 36.796,67** pari ad 1/3 di euro 110.390,00 (articolo 19 commi 4 e 5 del codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol approvato con la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.) **da destinare esclusivamente a spese in conto capitale**.

Quota esigibile nell'esercizio 2021 della maggiorazione di un terzo sul contributo annuale da liquidare **euro 36.796,67**.